



Al personale docente
Al Sito Web

Oggetto: rilascio autorizzazione del Dirigente scolastico all'esercizio della libera professione - requisiti

Poiché molti docenti sono interessati a svolgere un'altra attività professionale, contemporaneamente allo svolgimento della funzione docente si richiama quanto segue:

nella scuola, così come nel pubblico impiego vige il principio dell'esclusività e la norma di riferimento è il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 94 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione").

Tuttavia esistono professioni/incarichi per i quali è possibile la compatibilità tra due professionalità, docente e altra.

1. COERENZA CON I CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

Requisito essenziale per poter ottenere l'autorizzazione è principalmente la sussistenza della coerenza della libera professione con la funzione docente. Infatti, è la ragionevole che la norma possa a favorire le libere professioni quando le stesse influiscano in modo sostanzialmente positivo sulla qualità dell'insegnamento, arricchendo il patrimonio culturale del docente con l'esperienza concreta e consentendo un insegnamento più aderente al continuo divenire della realtà. Essa è prevista entro precisi limiti, in quanto la norma non consente l'esercizio professionale nei casi in cui esso possa risultare pregiudizievole alla funzione didattica o all'orario di insegnamento e di servizio.

2. DOCENTI CHE INTENDONO SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE

Avvocati

Per quanto concerne specificamente il caso degli **avvocati** esso è regolato da una disciplina speciale. La Legge 247/2012 (Legge Professione Forense) afferma espressamente che **gli avvocati** possono continuare a insegnare **solo materie giuridiche**.

Il problema della compatibilità non riguarda però gli avvocati iscritti all'albo già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933; pertanto, il docente/avvocato, iscritto all'albo prima del **2 febbraio 2013**, può continuare ad esercitare la professione di avvocato pur non insegnando discipline giuridiche Inoltre il docente avvocato è tenuto a rispettare due importanti vincoli:

- Divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione (la scuola);
- Divieto di assumere incarichi professionali che siano conferiti dall'amministrazione (la scuola).

Lavoro autonomo

L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417 stabilisce alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola e precisamente stabilisce che: **"Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia**

*intervenuta l'autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione". Tale divieto non si applica nei casi di società cooperative tra i dipendenti dello Stato. Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministero a far cessare la situazione di incompatibilità. **L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza del rapporto di impiego.***

Libere professioni

Al personale docente è consentito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

L'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, **deve essere trasmessa dall'iscritto al competente Ordine professionale**. La legge 19 marzo 1955, n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

SI PRECISA CHE:

le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata (vedere art.53 D.L.vo 165/01 testo unico sul Pubblico Impiego) sono:

1. **temporaneità e occasionalità dell'incarico:** sono autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze nell'impiego non conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e con il principio del buon andamento;
2. **compatibilità con l'impiego lavorativo** derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale **da non pregiudicare il regolare svolgimento;**
3. attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

ATTIVITÀ COMPATIBILI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE SENZA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

- Attività rese **a titolo gratuito** presso associazioni di volontariato, cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro costituzionalmente garantite (anche collaborazioni con sindacato);
- Attività (anche con compenso) che siano espressione dei diritti di personalità di associazioni manifestazione del pensiero;
- Utilizzazione economiche da parte di inventore di **opere di ingegno o autore** ecc.;
- Incarichi a convegni ecc. per i quali sia stato disposto solo rimborso spese o partecipazione gratuita;
- Incarichi conferiti dalla OO.SS. a dipendenti in aspettativa sindacale o distaccati o conferiti a dipendenti in comando, aspettativa;
- Attività in qualità di **formatore** diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
- Partecipazione a società in qualità di semplice socio.

ATTIVITÀ COMPATIBILI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE PREVIA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

L'autorizzazione viene concessa a condizione che l'attività non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento:

- Incarichi anche occasionali per i quali sia previsto un compenso (per attività che non rientrano negli obblighi d'ufficio)
- Incarichi conferiti da altre Pubbliche Amministrazioni e/o collaborazioni plurime con altre scuole
- Partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare e/o a società per azioni in accomandita con responsabilità limitata al capitale versato

- Cariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una nomina riservata a ente pubblico anche con compenso
- Attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei propri interessi
- Esercizio delle libere professioni per cui sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale (per esempio Psicologi)
- Incarichi come revisore contabile

La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

ATTIVITÀ ASSOLUTAMENTE NON COMPATIBILI

- Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli in altre scuole c'è l'obbligo di comunicazione al Dirigente
- Cariche in società costituite a fini di lucro
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico

Sono compatibili SOLO PER DIPENDENTI PART TIME (al di sotto del 50% dell'orario ordinario), previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e sempre a condizione che non siano di ostacolo alla normale attività di docente circolare MIUR 1584 del 29/7/05 e OM 446/97 Legge 662/96

- Esercizio delle attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio, ecc) non ammesse in caso di regime a tempo pieno
- Impiego alle dipendenze di privati
- Tutte le attività compatibili previste per i lavoratori a tempo pieno

La mancata comunicazione dell'attività ai sensi dell'art.1 comma61 della L.662 del 23-12-1996 (finanziaria 1997) può comportare decadenza dall'impiego.

Si ricorda quindi al personale in indirizzo che l'autorizzazione del dirigente non è un obbligo ma rientra nelle sue prerogative e si ribadisce che l'esercizio alla libera professione è **consentita solo ed esclusivamente per le professioni che contemplino iscrizioni in Albi e/o Ordini** che abbiano ricadute positive sulla didattica ed inerente alla disciplina di insegnamento del richiedente.

Ringrazio per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Sabrina Gallelo